

# L'Apostasia nell'Islam

Un'analisi Storica e Delle Sacre Scritture

## **APOSTASY** **in ISLAM**

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*A Historical &  
Scriptural Analysis*

TAHA JABIR ALALWANI

IIIT Serie-Libri-In-Breve

# L'APOSTASIA NELL'ISLAM

UN'ANALISI STORICA E DELLE SACRE SCRITTURE

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Taha Jabir Alalwani

Edizione originale tradotta dall'arabo da Nancy Roberts

Abbreviato da Alison Lake

Traduzione Milena Azize Rampoldi-Uzunlar

© International Institute of Islamic Thought, 2016

The International Institute of Islamic Thought (IIIT)  
P.O. Box 669  
Herndon, VA 20172, USA  
[www.iiit.org](http://www.iiit.org)

IIIT London Office  
P.O. Box 126  
Richmond, Surrey  
TW9 2UD, UK  
[www.iiituk.com](http://www.iiituk.com)

Questo libro è soggetto ai diritti d'autore. Con riserva di eccezioni di legge e le disposizioni dei relativi accordi di licenza collettivi, nessuna riproduzione di qualsiasi parte può avvenire senza l'autorizzazione scritta degli Editori.

I punti di vista e le opinioni espressi in questo libro sono quelli dell'autore e non necessariamente quelli degli editori.

978-1-56564-697-1

**Redattori della serie**

Dr. Anas S. al-Shaikh-Ali  
Shiraz Khan

*Impaginazione di Shiraz Khan*  
*Progetto di copertina di Shiraz Khan*

## IIIT Serie-Libri-In-Breve

La serie IIIT è una preziosa collezione delle pubblicazioni principali dell'Istituto scritte in forma sintetica, progettata per dare ai lettori una comprensione di base dei principali contenuti dell'originale. Redatti in forma breve, facili da leggere, con un formato che fa risparmiare tempo, questi compendi offrono una panoramica, fedele e scritta con attenzione, della più ampia pubblicazione e speriamo che stimolerà i lettori ad ulteriori approfondimenti dell'originale.

**Qual è la pena prescritta dalla legge, se ne esiste una, per i casi di apostasia (*al-riddah*)? Inoltre, questo come si relaziona con l'appello alla tolleranza religiosa stabilito dal versetto 2:256 del Corano che recita "Non ci sarà coercizione alcuna nelle questioni di fede"?**

Il presente testo è una versione ridotta dell'importante studio di Taha Jabir Alalwani, intitolato **Apostasy in Islam: A Historical and Scriptural Analysis** e pubblicato per la prima volta nel 2011. Costituisce un fatto provato che il Profeta, durante la sua vita, non ha mai messo a morte un apostata. Tuttavia, è una questione che, fra altre che nel corso dei secoli hanno afflitto il mondo musulmano, rimane fra le più controverse. Rappresenta inoltre una copiosa fonte di interesse mediatico negativo, con una giurisprudenza islamica che diviene così oggetto d'accusa di palesi inosservanze dei diritti umani e della libertà di espressione.

Il tema di questo volume è uno fra i più delicati e importanti. L'autore, nell'esaminare in dettaglio le origini storiche del dibattito in atto, così come le svariate questioni morali e contestuali ivi implicate, giustamente si concentra sul rigore della prova. Rispondendo alle argomentazioni avanzate da coloro che propongono la pena di morte, egli sostiene invece che sia il Corano che la Sunna predichino la libertà religiosa, contemplando anche l'atto di abbandono della Fede, senza richiedere

la pena capitale per il peccato di *al-riddah*. Da notare l'attenzione riposta sul termine "peccato", poiché esiste una condizione: fintanto che l'apostasia di qualcuno non si accompagni a un qualsiasi altro comportamento qualificabile come criminale, in particolare in termini di sicurezza nazionale, allora, secondo l'autore, rimane solamente una questione fra Allah e il singolo individuo. Risulta interessante evidenziare come nel Corano si faccia di frequente riferimento a persone che tornano ripetutamente a non credere dopo aver seguito la fede, senza tuttavia esserci alcun riferimento al fatto che le si debba uccidere o punire. L'islam insegna che gli esseri umani sono liberi di scegliere la religione che preferiscono per venerare Dio. Questa visione si basa su quella responsabilità umana riguardo a una scelta che sarà giudicata nell'aldilà, non durante questa vita.

Il presente lavoro è stato scritto in tempi di grande complessità e fragilità, in un'epoca in cui risulta estremamente necessaria una vera comprensione dei valori e degli intenti più sublimi del Corano e della Sunna, *maqāṣid al-sharīʿah*. L'autore impiega un approccio fortemente basato sulla prova, esaminando minuziosamente il Corano e gli Hadith autentici, prendendo in considerazione i tradizionali criteri adottati nello studio della filologia islamica e di altri campi della conoscenza, così come analizzandone anche l'interpretazione scolastica.

Togliere la vita a una persona senza alcuna motivazione è in linea con l'equivalente coranico dell'eliminazione dell'intero genere umano. Nell'interesse della compassione e della giustizia, così come della libertà religiosa, risulta dunque di vitale importanza fare chiarezza intorno a quest'argomento una volta per tutte.

---

### **Edizione Riassunto di Taha Jabir Alalwani**

*APOSTASY IN ISLAM: A HISTORICAL AND SCRIPTURAL ANALYSIS*

Taha Jabir Alalwani

ISBN hbk: 978-1-56564-364-2

ISBN pbk: 978-1-56564-363-5

2011

## Introduzione

Il presente studio intende mostrare una mancanza di consenso riguardo all'esistenza di una prescrizione legislativa, indicata nel Corano e chiarita nella Sunna, per condanne in casi di apostasia, nel senso in cui tale termine viene impiegato. L'insieme degli elementi relativi all'apostasia comprende le parole e le azioni del Profeta (ŠAAS)\*, come a noi trasmesse tramite importanti hadith e tradizioni attribuite ai suoi Compagni. Queste ci permettono di valutare l'esistenza o meno, nell'Islam, di una specifica punizione prevista dalla legge per il peccato legato al cambiamento delle proprie credenze, considerando la mancanza di altri atti criminali associati. In sostanza, il Corano e le pratiche della Sunna confermano la libertà goduta dagli esseri umani riguardo alle proprie volontà, intenzioni, pensieri, espressioni ed azioni.

A tal fine, quest'opera esamina anche varie scuole di pensiero giuridico, quelle a cui appartiene la maggioranza di quei giuristi musulmani che basano la propria pretesa di condanna a morte dell'apostata sulla Sunna verbale e sull'opinione diffusa. Il criterio metodologico adottato nella presente analisi è di tipo filosofico, analitico e induttivo/storico, e va di pari passo con i tradizionali approcci allo studio delle scienze testuali islamiche e ad altri campi del sapere rilevanti. Il Corano è la fonte alla base di ogni decisione relativa ai principi fondamentali. La Sunna viene impiegata come fonte da cui trarre, in maniera vincolante, dei chiarimenti riguardo al significato del Corano.

Per cercare di determinare il significato di termini linguistici presenti nel Corano, vengono utilizzati i seguenti criteri: il loro uso nel Corano; le dichiarazioni esplicative del Profeta nella Sunna; infine, l'uso abituale di tali termini da parte degli arabi, nei loro vari dialetti, stili letterari e nella retorica. Seguendo quest'ordine di priorità, ci si può assicurare

---

\* (ŠAAS) – *Salla Allahu 'alayhi wa sallam*: 'La pace e la benedizione di Dio siano su di lui.' Viene detto ogni volta che il nome del Profeta Muhammad è menzionato.

che le consuetudini linguistiche arabe riguardanti tali parole non vengano riconosciute nella determinazione dei significati del Corano. Per concludere, i valori e gli intenti che governano la legge islamica sono universali e illuminano il cammino di coloro in cerca della verità e del significato di alcuni testi relativi all'apostasia.

Per affrontare una questione tanto controversa come la condanna per apostasia, i giuristi musulmani si dedicano alla pratica dello sforzo interpretativo o *ijtihad*. La questione fondamentale affrontata nel presente studio è quella dell'apostasia individuale: un cambiamento nelle credenze dottrinali di un individuo con una susseguente modifica del pensiero, delle concezioni e del comportamento. Tale individuo non ha associato l'atto di cambiamento delle proprie credenze alla ribellione nei confronti della società o delle sue norme, né contro i suoi leader politici o spirituali. Egli non ha in alcun modo minacciato la comunità, ha solamente cambiato la propria posizione dottrinale. Inoltre, più che diventare un pubblico sostenitore della nuova disposizione adottata, egli ha tenuto per sé la propria apostasia.

Questo studio si pone i seguenti interrogativi: che in precedenza la comunità abbia o meno incoraggiato tale persona a pentirsi, Allah ha stabilito la morte come prescrizione legale? Sarebbe quindi un dovere della società musulmana, per il tramite dei propri governanti, mettere in atto la condanna, conducendola alla morte per la sola ragione di aver cambiato le proprie credenze? Questo anche se tale cambiamento non risulti accompagnato a nessun altro dei crimini precedentemente citati? Se qualche membro della comunità musulmana uccidesse quest'individuo, sarebbe esente da punizioni o ritorsioni per non aver fatto altro che far rispettare la legge con le proprie mani?

In modo analogo, rappresenta un dovere della società musulmana costringere questa ed altre persone nella stessa situazione a tornare all'Islam con la forza? Oppure il Corano nega la legittimità di un tale obbligo? Inoltre, c'è stata unanimità fin dagli albori dell'Islam riguardo al dovere della comunità islamica di mettere a morte l'apostata? Oppure tale visione è stata oggetto di disaccordi mai portati sufficientemente alla luce? Bisogna considerare l'apostasia come un mero abbandono dell'Islam o come un atto di aggressione nei suoi confronti? La maggioranza di coloro che appoggiano la pena di morte per apostasia la considerano come un delitto politico o come un reato? Inoltre, supponendo che sia una pena legalmente prescritta e che, come esplicitamente indicato da autorevoli testi islamici, tali punizioni

servano ad espiare il peccato di una persona, la condanna a morte per apostasia è da considerarsi una forma di purificazione o ammenda?

L'obiettivo del presente studio è quello di fornire una metodologia che serva da modello, affinché ognuno possa così utilizzarla per collocare la tradizione islamica sotto l'autorità del Corano, rendendola in tal modo pienamente conforme ai suoi insegnamenti.

## Capitolo Primo

### **L'Apostasia è un Delitto Capitale?**

Nonostante una mancanza di consenso per quanto riguarda le sentenze nei casi di apostasia (*al-riddah*) durante i primi tre secoli dell'Islam, coloro che sostengono la prescrizione della pena di morte secondo la legge islamica ribadiscono che un tale consenso in realtà esistesse. Così facendo, hanno cercato di deviare l'attenzione dal fatto che personalità di peso come il Compagno del Profeta Umar ibn al-Khaṭṭāb, Ibrāhīm al-Nakh'ī, Sufyān al-Thawrī e altri sapienti non supportassero tale condanna. Essi hanno cercato di impedire qualsiasi revisione sulla legalità di tale punizione da parte di pensatori successivi.

Nel trattare i casi di apostasia, si dovrebbe dare priorità al diritto individuale di esprimere le proprie opinioni e credenze personali, oppure al diritto della comunità di preservare e proteggere ciò che considera più sacro? Nel 2006, il cittadino afgano Abd al-Rahman Abd al-Mannan è balzato agli onori delle cronache per la sua conversione al cristianesimo con conseguente divorzio, sfociato nella perdita della custodia dei figli e nell'incarcerazione. Per la pressione dei leader mondiali, è stato poi rilasciato e ha ricevuto asilo politico in Italia. Il suo caso ha messo in luce la questione dell'apostasia nell'islam e di come questa venga affrontata in varie parti del mondo.

Tipicamente, le nazioni aderiscono a una serie di valori inalterabili, sforzandosi accuratamente di preservarli, in particolar modo quello dell'identità nazionale. Prima dell'epoca attuale, quasi ogni nazione considerava la religione il più vitale degli elementi costitutivi della propria identità. Esistenza, struttura e identità delle nazioni erano tra loro collegate, poiché venivano adottate e identificate con una specifica religione o un sistema di credenze spirituali. I sapienti islamici includevano la religione fra le cinque necessità umane essenziali, come base per numerose importanti norme in accordo alla legge islamica; fra



queste, la principale era quella concernente il *jihad*, in parte considerato come un mezzo di difesa e protezione della religione islamica a livello nazionale.

La punizione prescritta dalla legge per i casi di apostasia, secondo alcuni, si applicherebbe sia a livello individuale che collettivo, poiché considerata necessaria a proteggere la religione da coloro che cerchino di nuocerle, di manipolarla o di ribellarvisi. Nell’emettere sentenze con un tale orientamento, i sapienti musulmani non hanno rilevato alcuna contraddizione tra il principio unanimemente riconosciuto della libertà religiosa – racchiuso nella frase del Corano che recita “Non ci sarà coercizione alcuna nelle questioni di fede” – e la loro imposizione della pena di morte per apostasia. Attraverso le varie epoche della nostra storia islamica, tale indirizzo ha costituito il punto di vista prevalente. Le opinioni di illustri sapienti antichi che erano in disaccordo con la maggioranza dominante – fra cui individui di peso e influenza come i Compagni ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (morto nel 644 d.C.), Ibrāhīm al-Nakh‘ī (morto nel 715 d.C.), Sufyān al-Thawrī (morto nel 777 d.C.) e altre stimate figure – non sono state pubblicizzate o ampiamente diffuse.

Quindi, i divulgatori della giurisprudenza islamica hanno continuato a pretendere che esistesse del “consenso” riguardo alla norma adottata dalla maggioranza dei sapienti, ossia che l’apostata debba essere costretto a fare ritorno all’islam pena la morte. L’obiettivo di questa impostazione giuridica era quello di proteggere la religione dai tentativi volti a svalutarla o a minarne la basilare funzione da cui sorse la nazione islamica: il fondamento della legittimità statale e la fonte della dottrina islamica, della legge e di ogni altro sistema di vita collegato all’interno dello Stato musulmano.

Tale indirizzo risulta essere in conflitto con il diritto umano alla scelta della propria religione e del proprio credo, oltre che con il relativo diritto di esprimere liberamente tale fede, senza alcuna costrizione. È una questione originariamente affrontata da riformatori come Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida e altri. Questi pensatori erano preoccupati che l’Islam professasse la necessità di obbligare un apostata a fare ritorno sui propri passi mediante la pena di morte, una misura che implicherebbe costrizione e disprezzo per la libertà di pensiero e di espressione. La famosa opera di al-Afghani intitolata *Al-Radd ‘alā al-Dāhiriyyīn* sostiene che i musulmani debbano sottostare all’ordine coranico di dibattere pacificamente con coloro con

cui si trovano in disaccordo, rispondere alle loro affermazioni e confutare i dubbi o le argomentazioni avanzate, tutto tramite prove ed evidenze islamiche. Tuttavia, a quel tempo, la questione non era ancora sorta e rimase controversa, mentre gli scettici non esprimevano il loro punto di vista in pubblico.

Facendo un salto fino al 1985, troviamo il presidente del Sudan Jafar Numayri che emette una sentenza secondo la legge islamica nell'ordinare l'esecuzione di Mahmud Muhammad Taha. A questo caso fece seguito quello di Salman Rushdie, con il relativo ordine di ucciderlo emesso dall'Imam Khomeini in Iran. Entrambi i fatti finirono sotto i riflettori internazionali, portando l'Islam a essere bollato come ostile al più alto di tutti i valori dell'Occidente contemporaneo: la libertà. Le fatwa e i libri che seguirono la questione Rushdie perpetuarono lo status quo della sentenza di pena di morte per apostasia. Ulteriori casi si verificarono in Egitto, seminando il dissenso all'interno dell'erudita élite del Paese, mentre le Nazioni Unite, insieme a istituzioni satellite e ad altri organi del nuovo ordine mondiale, continuavano a lanciare offensive contro l'Islam. Quindi, come possono i musulmani far fronte a questo problema che continua ad affliggerli e che ha allontanato le persone dall'Islam, facendolo finire sotto attacco?

In accordo all'uso che ne fanno i giuristi musulmani, il presente studio utilizza il termine *ḥadd* (al plurale *ḥudūd*) per descrivere le leggi e i verdetti di Allah. Gli arabi erano inclini a intendere tale termine con il senso di barriera tra due cose. La terminologia impiegata dai giuristi e dagli studiosi della metodologia giurisprudenziale islamica ha teso ad essere dominata non dal “verbo coranico”, ma piuttosto dalla “lingua araba”. Un esempio lampante di ciò lo si può riscontrare proprio nell'uso del termine *ḥadd* e del suo plurale *ḥudūd*. Questa parola è presente in quattordici versetti del Corano: in due di questi, viene impiegata con il senso di “legge e comandamenti di Allah”, relativamente alla pratica del digiuno, al matrimonio, al divorzio e all'eredità. In nessuno di questi versetti *ḥudūd* fa riferimento a una punizione, affermando piuttosto la necessità di aderire agli ordini e alle leggi di Allah.

Il Corano ripone molta enfasi sull'importanza di sottostare alle leggi di Allah nelle questioni di carattere familiare. Ci si chiede, quindi, come possano i giuristi musulmani aver cambiato l'uso del termine coranico, limitandone il significato alla sola sfera del sistema penale.

Linguisticamente, la parola *ḥadd* significa prevenzione o proibizione. Inoltre, nelle punizioni indicate nel Corano per i casi di furto e di condotta sessuale sconveniente questo termine non viene menzionato. Cosa c'è dietro a questa violazione priva di ritegno per la tradizione coranica?

Un governante considera il sistema penale come lo strumento più importante per imporre l'ordine, suscitare il rispetto e raggiungere i propri obiettivi. Il miglior sistema penale in assoluto è quello la cui autorità possa essere attribuita ad Allah, poiché è attraverso tale tipo di modello che il governante può raccogliere i migliori benefici per il proprio regime. Di conseguenza, vari devoti sapienti, come Imam Mālik, Abū Ḥanīfah, al-Shāfi'ī, Aḥmad ibn Ḥanbal, al-Ḥasan al-Baṣrī, Sufyān al-Thawrī e altri, di frequente accusavano i governanti di fare cattivo uso del sistema penale, sfruttandolo per i propri tirannici e capricciosi fini. Il corpus scritto del patrimonio culturale musulmano include tali denunce in sermoni ed appelli dei giuristi ai governanti, così come nelle loro epistole, nelle lezioni e negli scritti giuridici. A dirla tutta, in questa nostra epoca alcuni fra coloro che propongono una “politica islamica” riducono completamente l'Islam e la legge islamica al solo sistema penale. Di conseguenza, quando molti di questi individui parlano di applicazione della legge islamica, con tali termini non intendono altro che le pene che ne derivano. Allo stesso modo, alcuni regimi giungono con rapidità ad applicare certe condanne in modo per dimostrare il proprio rigore religioso e la loro osservanza della Sharia.

La purezza della religione contrasta decisamente con le distorsioni derivanti dalla religiosità umana e dai modi con cui la si interpreta. Tali travisamenti spogliano del loro legittimo significato i concetti religiosi e gliene assegnano altri. Allah dichiara di aver inviato i Suoi messaggeri in modo che le persone non potessero avere alcuna contestazione nei Suoi riguardi, ma valorizza anche la capacità di protestare e di discutere che gli umani hanno, insieme alla loro istintiva tendenza verso la ricerca dell'evidenza e della prova. Il Corano dà all'Islam degli orizzonti che si rinnovano autonomamente con il passare dei secoli; fornisce una solida base ad una dottrina islamica che è senza età, chiarificandone i principi della sua legge. La Sunna costituisce un'applicazione del Corano che riflette il più alto e accurato livello di comprensione.

La Sunna, presa nella sua interezza, offre una metodologia di

emulazione del Profeta. Quindi, dovremmo renderci conto delle differenze tra emulazione ed obbedienza, da un lato, e imitazione ed accettazione priva di critica dall'altro. Emulazione e obbedienza sono processi che si basano sulla natura autoritaria e persuasiva dell'evidenza e sulla conoscenza e comprensione di ciò da parte di un individuo. Al contrario, imitazione e accettazione priva di critica (*al-taqlid*) rappresentano un tipo di mimica non ragionata e che non è preceduta da alcun esame o da alcuna riflessione riguardo all'evidenza del caso.

Con il termine *ijtihad* si intende una caratteristica distintiva della legge islamica: un'essenziale e basilare funzione di pensiero indipendente e riformista. Riflettere riguardo alla Sunna come a quella cosa che chiarifica, spiega e applica il Corano, in qualche modo richiede l'*ijtihad*. Tale importante processo di esegesi è un mezzo per riconoscere la diversità del mondo nelle persone e nelle opinioni nel tempo, affrontando inoltre importanti questioni.

## Capitolo Secondo

### **La Descrizione dell'Apostasia nel Corano**

Il Corano presenta gli aspetti fondamentali del concetto di apostasia. In definitiva, quando l'apostasia risulta associata alla mancanza di pentimento o di accettazione dell'Islam e di Allah, porta a una punizione nell'aldilà. La persona che la commette nuoce solo a sé stessa. Coloro che si allontanano ripetutamente dalla propria fede non potranno ottenere il perdono di Allah, indipendentemente da ciò che possano fare.

L'apostasia commessa dietro la costrizione di terzi, quindi in una situazione in cui non si ha altra scelta, non incide sulla vera fede dell'individuo. L'unica maniera in cui può fare ciò è quando una persona apre il proprio cuore, con coscienza e volontà, al diniego della verità. Una fede debole, una mancanza di certezze e un fallimento nell'onorare Allah con cuore puro sono fra i principali canali d'accesso all'apostasia. Ogni azione intrapresa da una persona che rifiuta la verità non la porterà a nulla: questo è l'esito che deve attendersi.<sup>1</sup> Il termine "apostasia" trasmette il senso di abbandonare l'Islam e la fede dopo che si era accettato tutto ciò in accordo a quanto prescritto da Allah.

I termini *al-riddah* e *al-irtidād*, nella loro accezione coranica, indicano un ritorno verso qualcosa che un individuo aveva abbandonato dopo averne raggiunta un'altra. Tuttavia, nessuno dei vari contesti del Corano riferiti all'apostasia parla unicamente di un abbandono dell'Islam o comunque di un isolamento relativo al solo piano spirituale. Piuttosto, il Corano intende il termine come inclusivo sia dell'aspetto spirituale che di quello materiale, in combinazione con il verbo *radda*, evitare o girarsi dall'altra parte. *Riddah* è il termine che nel Corano indica un esplicito rifiuto e abbandono dell'Islam indotto dalla miscredenza. Espressi come avvertimento, questi versetti servono anche da incoraggiamento ai fedeli affinché si affidino fermamente all'Islam, la vera guida e dunque la più autorevole e affidabile base per la vita e la sua conduzione.

Avendo chiarito il concetto di apostasia, o *riddah*, nel Corano, possiamo vedere come sia stato impiegato per trasmettere una varietà di significati, utilizzandolo come un sostantivo verbale relativo alla religione. Il sostantivo verbale *al-riddah* è usato in riferimento a un ritiro dall'Islam. Una persona abbandona il proprio credo se rifiuta la verità dopo essersi consegnata ad Allah attraverso l'Islam. Per secoli il termine *riddah* è stato inequivocabilmente impiegato per indicare un ritiro dalla religione e, specificamente, dalla religione musulmana.

Nessuno dei versetti cui ci si riferiva in precedenza – che includono tutto ciò che il Corano ha da dire riguardo ai concetti di *riddah* o *irtidād* – fa alcuna menzione di una punizione terrena per il peccato o il crimine dell'apostasia. Allo stesso modo, nessuno di questi versetti fa riferimento, né in modo esplicito né implicito, alla necessità di obbligare un apostata a fare ritorno all'Islam, arrivando anche a ucciderlo nel caso si rifiutasse. Come viene impiegato nel Corano, il termine *riddah* riflette lo stato psicologico e mentale che ha portato l'individuo in questione a commettere apostasia.

La libertà umana è uno dei valori supremi della legge islamica e, allo stesso tempo, uno dei suoi più fondamentali obiettivi. Infatti, uno dei ruoli svolti dalla fede che sono maggiormente degni di nota, in particolare quello dell'affermazione dell'unicità di Allah, è quello di liberare gli esseri umani dalla superstizione, dal paganesimo e dall'adorazione delle cose materiali, collegandoli all'Onnipotente. Molti versetti del Corano si sono rivelati a supporto, difesa e protezione di tale libertà. Infatti, quei tanti versetti coranici votati alla libertà religiosa si supportano a vicenda nell'affermare questo diritto, con

l'obbligo di proteggerlo e preservarlo da ogni intervento o ingerenza esterna.

Fra questi versetti, il più importante è quello che afferma “Non ci sarà coercizione alcuna nelle questioni di fede.”<sup>2</sup> Quando gli infedeli a La Mecca nel 4 AH mossero guerra ai musulmani e alcuni Compagni chiesero al Profeta il permesso di forzare verso l'Islam quei bambini che avevano abbracciato il giudaismo evitando loro in tal modo di vivere con gli ebrei, il Profeta si rifiutò di concedere una tale autorizzazione. Era una questione afferente più alla politica che alla religione, ma bisogna sapere che tra i seguaci di alcune fedi, in particolare di quella cristiana, era consuetudine obbligare la gente a convertirsi a quel particolare credo.<sup>3</sup> Molti versetti coranici rendono chiara l'idea del Profeta relativa all'inutilità di una tale costrizione e imposizione di credenze.<sup>4</sup>

Si dovrebbe tracciare una distinzione tra la visione del Corano verso il perpetuarsi di una “miscredenza originaria”, ossia una mancanza di fede da parte di chi mai l'ha avuta, e quella nei confronti di qualcuno che la abbandona dopo aver creduto. In tal modo, viene riconosciuta la libertà che il Corano concede alla persona che è ancora in uno stato di ateismo originario, mentre nega la stessa libertà a coloro che abbandonano la fede dopo essere stati dei credenti.

Per quanto riguarda la questione relativa al pentimento successivo all'apostasia, se venga o meno accettato, ciò non rappresenta nient'altro che una prerogativa divina. Fintanto che l'apostasia di una persona non si accompagni a una qualsiasi altra azione ritenuta criminale, essa rimane strettamente una questione tra Allah e l'individuo, di certo non un interesse di un qualche governante terreno o di altri.

## Capitolo Terzo

### **L'Apustasia Durante la Vita del Profeta**

Nell'Islam esiste una verità indiscutibile, ossia che il Corano è la fonte alla base di ogni dottrina, legge, sistema, principio e regola che riguardi la religione islamica. La Sunna rappresenta un chiarimento, una spiegazione del Corano. È un modello che indica come sottomettersi ai suoi insegnamenti, una sua applicazione da parte del Profeta.

Esistono numerose differenze fra il Corano e la Sunna: in primis, il Corano è una fonte basilare per le decisioni giuridiche islamiche, mentre la Sunna è una fonte che è vincolante nel chiarire quanto affermato nel Corano. Insieme rappresentano delle fonti di prova che si supportano a vicenda. Non può esserci alcun conflitto, alcuna contraddizione, incoerenza o alcun disaccordo tra loro, e nemmeno possono esserci parti della Sunna che possano arrivare ad abrogare o invalidare ciò che si afferma nel Corano. La funzione della Sunna è chiarire tutto ciò che viene esposto nel Corano.

I principi e la metodologia epistemica del Corano definiscono chiaramente la natura incondizionata della libertà religiosa. Si afferma inequivocabilmente che la punizione riservata al miscredente o all'apostata avrà effetto solo nell'aldilà. All'epoca del Profeta c'erano molti credenti che poi mostravano la propria ipocrisia o commettevano apostasia. Infatti, l'apostasia si diffuse a tal punto da rappresentare una minaccia per il Messaggero di Allah e la comunità musulmana nel suo insieme. Tuttavia, egli si asteneva dal commettere qualsiasi male, affinché non si dicesse che "Maometto uccide i propri Compagni", oppure che imponesse agli altri la propria dottrina o li forzasse ad abbracciare la sua religione. In nessun caso il Profeta reagì invocando la morte, a meno che un individuo non fosse accusato di altri crimini per meritare una tale punizione.

Per esempio, la maggioranza degli storici e degli studiosi della vita del Profeta menzionano il fatto che alcune persone, in precedenza devote all'Islam, successivamente commisero apostasia. Questo dopo che il Messaggero di Allah parlò di quanto successe la notte in cui fu condotto nel suo miracoloso viaggio da La Mecca a Gerusalemme. Qualsiasi caso in cui si parli di apostati messi a morte durante la vita del Profeta, come indicato da svariate fonti riportate negli hadith, derivava dalla partecipazione di tali individui a crimini di guerra o assassini, non dalla loro apostasia.<sup>5</sup> Allah, infatti, aveva comandato al Profeta di lottare contro gli ipocriti e coloro che negano la verità.

Non esiste alcuna punizione indicata dal Verbo divino secondo cui si debba mettere a morte chiunque diventi un non credente dopo esser stato fedele. Né nel Corano né fra le azioni del Profeta potremo trovare qualcosa che suggerisca che il Profeta fosse a conoscenza del fatto che Allah avesse imposto una condanna per apostasia. In caso contrario, infatti, non avrebbe esitato ad applicarla, dato che in altre occasioni fu molto esplicito nell'invocare una punizione per crimini specifici.

Nonostante i giuristi musulmani fossero consapevoli che il Corano non contiene nulla di interpretabile come una condanna prescritta dalla legge per l'apostasia, e che anche la Sunna, riportando le parole e le azioni del Profeta, risulta in qualche modo sprovvista di una tale indicazione, con l'aggiunta del fatto che la libertà di scelta in merito alle proprie credenze è un valore supremo dell'Islam esposto in circa duecento versetti coranici, essi supportarono comunque la loro pretesa che l'apostata dovesse essere condannato a morte. Ritenevano che tale visione si basasse su un'opinione diffusa fra i Compagni del Profeta, ricorrendo a una frase attribuitagli che però è contenuta in un hadith trasmesso in forma incompleta, oltre che in tutta una serie di tradizioni, nessuna delle quali risulta tuttavia priva di elementi discutibili.

Un'altra situazione meritevole di attenzione, verificatasi durante la vita del Profeta, riguarda un trattato di pace firmato a La Mecca nel 627 d.C., in cui si decise un'interruzione delle ostilità di un decennio tra la comunità musulmana e la tribù dei Quraish. Dei dieci anni in cui dovevano rimanere in vigore, i cosiddetti "Accordi di al-Hudaybiyya" ne durarono appena un paio, poiché violati dai Quraish. Tale trattato rappresenta una buona indicazione del fatto che il Profeta non abbia mai impartito una condanna per apostasia, perché altrimenti una condizione chiave di questi accordi lo avrebbe indotto a ignorare questo principio, se mai sia esistito, e certamente egli non avrebbe mai violato alcuna direttiva di Allah, che fosse per utilità politica o per una qualsiasi altra ragione. Secondo il trattato, infatti, chiunque avesse deciso di abbandonare l'accampamento musulmano sarebbe stato autorizzato a fare liberamente ritorno alla zona dei Quraish, senza alcuna ritorsione. Il trattato offriva delle importanti prospettive di pace senza la violazione di alcun comandamento di Allah. È un fatto che non può essere ignorato. In aggiunta, chiunque cerchi di eludere un'indicazione talmente chiara come quella che non fosse prevista alcuna condanna per apostasia, sostenendo invece che sia stata legiferata dopo il trattato, sarebbe evidentemente in torto, perché non esiste alcuna chiara evidenza storica che indichi un tempo in cui si suppone sia stata regolamentata o, in generale, che ciò sia mai avvenuto.

Costituisce un fatto provato che il Profeta, durante la sua vita, non abbia mai condannato a morte un apostata. Se avesse saputo che, secondo la parola di Allah, gli si ordinava di uccidere chi commette apostasia, non avrebbe esitato per alcuna ragione a eseguire tale comando. Per quanto riguarda quei casi, citati nel presente studio, che



sono relativi all'uccisione di apostati, non rappresentano altro che degli esempi in cui l'apostasia si accompagnava a numerosi altri crimini. In tali circostanze, l'apostasia era equivalente a una plateale ribellione, un atto di ostilità nei confronti della comunità.

## Capitolo Quarto

### La Reazione all'Apостasia nella Sunna

La Sunna verbale, che è composta dalle affermazioni del Profeta, contiene degli hadith isolati che indicano di uccidere l'apostata. Uno di questo tipo fra i più importanti, quello maggiormente citato fra i giuristi musulmani e su cui la maggior parte di loro basa la pretesa di condanna a morte per apostasia, recita: "Se qualcuno cambia la propria religione, mettetelo a morte." Questo hadith divenne ampiamente diffuso in seguito agli albori dell'Islam. Prima, tuttavia, rappresentava solamente un hadith isolato (*ḥadīth aḥād*), per di più considerato trasmesso in forma incompleta.

Questo particolare hadith si riferisce a un contesto in cui i leader degli ebrei stavano tramando per indebolire il Profeta, la Rivelazione e la sua missione con ogni mezzo possibile, diffondendo falsità riguardo ai musulmani di Medina, complottando per creare divisioni e minando la sicurezza generale della comunità. Non si tratta certo del caso di un musulmano credente che diviene apostata per poi tornare ad abbracciare il credo islamico. Neppure una volta il Profeta ha messo a morte qualcuno in una tale situazione. In ogni caso, questo hadith ha continuato a circolare come esempio che indica che l'Islam preveda la pena di morte per apostasia. Il presente studio rifiuta questa confusa visione, attribuita all'Imam 'Alī, come base per l'interpretazione dell'hadith in questione. Ciò che segue è quanto ci indica il Corano riguardo alle tensioni tra le due comunità:

Se gli ipocriti, coloro che hanno un morbo nel cuore e coloro che spargono la sedizione nella città [del Profeta] non desistono [dalle loro azioni ostili], ti faremo scendere in guerra contro di loro, [oh Maometto,] e rimarranno ben poco nelle tue vicinanze. Maledetti! Ovunque li si troverà saranno presi e messi a morte. Questa è stata la consuetudine di Allah nei confronti di coloro che vissero precedentemente [peccando in questo modo]. Non troverai alcun cambiamento nella consuetudine di Allah! (33:60–62)

Questi versetti tratti dal Corano furono concepiti per interrompere questo tipo di cospirazioni contro il fronte interno dell'Islam e i tentativi di farlo a pezzi. Quindi, se l'hadith secondo cui l'Apostolo ha detto "Se qualcuno cambia la propria religione, mettetelo a morte" risultasse attendibile, egli avrebbe avuto in mente una questione di sicurezza estremamente seria per pronunciarlo.

Una frequente e pericolosa abitudine della nostra giurisprudenza islamica è quella di considerare l'hadith per lo meno al livello della pratica, come qualcosa di ulteriore rispetto a quanto affermato esplicitamente nel Corano. Con questa operazione, l'hadith viene elevato da uno status di chiarimento, di spiegazione del Corano (in cui ciò che chiarifica risulta subordinato a ciò che viene chiarito) a un livello di eguaglianza o parallelismo. Il risultato di tale processo, il che non sorprende, è stato permettere agli hadith di regnare con supremazia sul Corano, soverchiandone il giudizio. Per tale ragione, il presente studio cita l'hadith così come ci è stato trasmesso, attraverso il vario susseguirsi di commentatori e in tutte le sue differenti versioni, come anche l'evidenza scritta e ciò che gli studiosi hanno avuto da dire al riguardo.

Agendo in tale maniera, ognuno sarà in grado di vedere come gli studiosi lo abbiano utilizzato, trasferendolo da una sfera di mera spiegazione del Corano a un ambito in cui lo sovrasta, con l'emissione di verdetti che non hanno alcuna base nello stesso Corano. Si può notare, per esempio, come l'hadith citato implichi la distruzione della vita umana, cosa che invece il Corano ha gran cura di preservare e tutelare, prevenendone l'eliminazione con ogni mezzo possibile.

Inoltre, sono circa duecento i versetti del Corano che respingono il principio di coercizione nelle questioni di fede, stabilendo l'assoluta libertà posseduta dall'essere umano nello scegliere in che cosa credere e quale religione professare. Come si è visto, il Corano afferma che non esiste alcuna pena terrena per la decisione di cambiare religione, sempre naturalmente che l'individuo in questione non risulti colpevole di qualche altro crimine. Al contrario, ciò che il Corano sostiene è che il diritto di formulare una condanna per la sola apostasia (quindi apostasia non associata ad altro reato) spetta solamente ad Allah. Quando si esamina questo hadith alla luce dei versetti coranici, il cui significato è ben chiaro e definito, non sorge alcuna difficoltà. Tuttavia, quando le sue varie versioni vengono citate senza alcuna connessione con il Corano e quando alcuni commentatori legano le proprie opinioni

ad altri eventi e storie, l'hadith potrebbe risultare incomprensibile. In aggiunta, sequele di commentari di taluni hadith possono mostrarsi incompleti e/o deboli, in maniera tale che questi non possano esser considerati delle fonti affidabili.<sup>6</sup>

Oltre a citare i problemi riguardo a come si siano tramandate queste serie di giudizi, si dovrebbe ricordare anche che molti di questi derivano da a un singolo commentatore. Alcune delle opinioni che citano l'atto di bruciare fra le fiamme gli apostati o i miscredenti non menzionano se il rogo debba avvenire dopo la loro morte per mezzo della spada o se debbano essere bruciati vivi. Inoltre, si può notare che molte di queste opinioni si contraddistinguono per una profonda confusione e incongruenza. Il presente studio cerca anche di mostrare l'importanza di dare priorità al Corano rispetto alla Sunna. In altre parole, è il Corano che va a verificare la veridicità della Sunna, e non viceversa. Agli albori dell'Islam, tale enfasi venne rafforzata dalle attitudini e dalle politiche impartite sotto la retta guida dei due califfi Abū Bakr e ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, i quali erano devoti osservanti delle indicazioni contenute nel Corano e nella Sunna.

## Capitolo Quinto

### I Giuristi Musulmani e la Condanna per Apostasia

Il prossimo passo di quest'analisi prevede un esame della posizione che la giurisprudenza islamica e i suoi giuristi mantengono riguardo a questo tema, oltre a una verifica delle prove a sostegno di tale visione. I giuristi musulmani basano le loro opinioni su due pilastri fondamentali: la Sunna verbale e l'erronea visione in merito all'affidabilità dell'hadith che recita “Se qualcuno cambia la propria religione, mettetelo a morte”. In aggiunta, considerano questa sua applicazione in maniera generalizzata, per chiunque cambi religione, indipendentemente dal fatto che abbia o meno mosso guerra all'Islam e alla comunità musulmana nel suo complesso.

Il secondo pilastro fondamentale, la pretesa che esista un consenso intorno a tale interpretazione dell'hadith, è una falsità: oltre al fatto che fra gli studiosi si esprimono differenti punti di vista in merito al concetto stesso di “consenso”, le scuole giurisprudenziali islamiche hanno avuto opinioni ampiamente divergenti su tale punto. I più importanti istituti giuridici hanno confuso l'apostasia in senso politico

con l'apostasia nel senso di cambio delle proprie credenze e convinzioni. Alcune scuole hanno sostenuto che rappresenti un crimine tale da richiedere una condanna di derivazione divina, la quale dovrebbe essere impartita senza alcuna indulgenza. Altri credono che l'apostasia sia un crimine sì, ma che porta semplicemente a una punizione che varia a seconda dei casi, mentre un terzo gruppo sostiene che la condanna per tale azione ricada nell'ambito delle "politiche giuridiche islamiche" e che, quindi, i governanti musulmani siano liberi di applicarla secondo la loro propria interpretazione, allo scopo di mantenere l'autorità della legge, l'ordine pubblico e l'unità della comunità.

La confusione tra il tradimento "politico" e l'apostasia "religiosa" sorse nell'ambito della cultura orale prevalente nel contesto dell'Hegiaz al quale si è precedentemente accennato, influenzato da una cultura orale ebraica che considerava necessaria l'uccisione di chiunque abbandonasse l'ebraismo. Inoltre, le conquiste islamiche portarono molti Paesi sotto la giurisdizione della nazione musulmana, tutti con i propri sistemi, costumi, culture e leggi. Tali norme, per esempio, si riferivano al cambiamento di alleanze, alle ribellioni contro l'ordine politico-legale e così via. I bizantini, i persiani e altri popoli avevano tutti leggi e norme ben stabiliti, che avevano generato vari costumi e culture nelle terre conquistate e che, a poco a poco, arrivarono a pervadere il contesto musulmano. Tali leggi, norme, usi e tradizioni finirono così per influenzare la mentalità giuridica islamica.

Le cause dietro alle "guerre di apostasia" durante il califfato di Abū Bakr (632-634 d.C.) non sono state accertate con precisione. Sebbene fossero basate su di una dimensione politica, esistono affermazioni dello stesso Abū Bakr che fanno riferimento all'ambito religioso, come ad esempio "Muoverò sicuramente guerra contro chiunque separi la preghiera rituale dalla zakat!" Inoltre, siccome Abū Bakr si basava sulla concezione della "religione" in senso onnicomprensivo, ossia in cui legislazione, autorità, ordine pubblico e governo giocano tutti un proprio ruolo, e poiché tutti questi elementi sono inclusi nel concetto della Sharia, non fu tracciata alcuna chiara divisione tra dottrina e legge. L'obiettivo delle guerre di apostasia era far sì che quegli individui che avessero abbandonato i propri obblighi e doveri in quanto membri della Umma islamica o come cittadini di uno Stato fossero tenuti a rispettare i loro impegni, la cui validità legale deriva dalla religione e dal dovere patriottico che quest'ultima ha imposto loro in quanto fonte di legalità e legittimità.

Fra le quattro scuole sunnite di diritto islamico, quella hanafita non classifica l'apostasia tra i crimini per i quali esiste una punizione secondo prescrizione divina, ma risulta piuttosto oggetto di discussione nei suoi scritti, nella sezione della *siyar* o nelle parti relative al *jihad* e ad altri temi. I giuristi hanafiti sono dell'opinione che la donna apostata non sia da condannare a morte, senza eccezioni. Un ragazzo che abbia raggiunto l'età del giudizio invece, non è da uccidere, ma da imprigionare. Sostengono tuttavia che sia necessario mettere a morte l'uomo adulto che commette apostasia, sebbene non siano giunti a fornire alcuna evidenza coranica a sostegno di una tale posizione, limitandosi solamente a citare l'hadith "Se qualcuno cambia la propria religione, mettetelo a morte". Affermano la validità del proprio orientamento basandosi su quel consenso che sarebbe esistito fra i Compagni del Profeta riguardo alla necessità di muovere guerra agli apostati come forma di prevenzione contro il caos sociale, al tempo del califfato di Abū Bakr. I giuristi della scuola hanafita tendono dunque a considerare l'apostasia in termini politici.

Nella scuola malikita, l'apostasia ricade sotto la medesima categoria di reati come l'*al-zinā*, il rapporto sessuale illecito. Tuttavia, questa scuola non sostiene che sia un crimine per il quale esista una condanna stabilita dal divino. Quando affermava che gli apostati impenitenti dovessero essere uccisi, l'imam Mālik si riferiva più alla politica giudiziaria islamica e al solito hadith incompleto, piuttosto che a un ordine divino. La posizione di tale scuola è comunque che l'apostata debba essere messo a morte, indipendentemente dal sesso.

La scuola shafi'ita ha basato il proprio approccio sui versetti coranici che scoraggiano il politeismo, affermando che la vita di nessun musulmano possa essere presa in maniera legittima, eccetto che in tre casi: il ritorno alla miscredenza dopo aver abbracciato la fede, l'adulterio e l'omicidio. L'imam al-Shāfi'ī affrontò la questione dell'apostasia alla luce dei quattro seguenti versetti del Corano: (1) "E combattili fino a quando non ci sia più tumulto o oppressione, e prevalga la giustizia e la fede in Allah ovunque e dovunque" (8:39); (2) "...uccidete questi associatori ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è Perdonatore, Misericordioso" (9:5); (3) "E chi di voi rinnegherà la fede e morirà nella miscredenza, ecco chi avrà fallito in questa vita e nell'altra. Ecco i compagni del Fuoco: vi rimarranno in perpetuo" (2:217); (4) "Invero a te e a coloro che ti precedettero è stato rivelato:

«Se attribuirai associati [ad Allah], saranno vane le opere tue e sarai tra i perdenti» (39:65). Il primo versetto impiegato dall'imam al-Shāfi'ī afferma la legittimità dello scontro armato come mezzo di protezione della libertà di credo, un'opposizione ai tentativi di obbligare le persone a cambiare la propria religione con la forza. Lo sciafeismo sostiene che l'apostasia sia punibile con la morte, perché considerata una questione molto più seria e ripugnante di un'originale mancanza di fede, basando tale giudizio sul fatto che l'apostasia implica che una persona agisca sulla terra, smarrendo tutti i propri valori e perdendo anche la possibilità della clemenza divina. Tuttavia, nulla nei quattro versetti citati esprimerebbe la necessità di una punizione derivante dalla legge divina per i casi di apostasia.

Secondo la scuola hanbalita, l'apostata dovrebbe essere ucciso per la propria miscredenza, non come condanna divina, ma in riferimento al solito hadith "Se qualcuno cambia la propria religione, mettetelo a morte."

Alcune delle posizioni esaminate rivelano una chiara confusione tra apostasia in senso politico e apostasia derivante dal cambio della propria fede e delle proprie credenze. Inoltre, le differenze esistenti tra le varie scuole in merito a molti dei dettagli relativi alla materia in questione dimostrano chiaramente l'inesistenza di un testo esplicito che, insieme ai principi della giurisprudenza islamica, arrivi a supportare l'affermazione dell'esistenza di una pena di morte imposta dal divino nel caso dell'apostasia. Le posizioni sostenute da molti giuristi musulmani includono delle allusioni a degli interessi concernenti la sicurezza dello Stato e della società, la protezione del fronte interno di quest'ultima. Ciò basandosi sulla relazione che, come abbiamo visto, si presume esistere tra l'apostasia e l'atto di muovere guerra alla comunità musulmana e/o allo Stato.

La scuola shiita sostiene che esistano due tipologie di apostati: quello che è nato nell'Islam e quello convertitosi da un'altra religione. Il primo deve essere punito immediatamente con la morte, senza concedergli alcuna opportunità di pentimento. Se qualcuno tenta di richiederlo, non deve essere ascoltato, così che gli si impedisca di abbracciare nuovamente l'Islam. Per il secondo tipo di apostasia, invece, è concessa un'opportunità di pentimento. Se la persona esercita tale opzione, viene accettata, altrimenti viene uccisa. Una donna invece non deve essere eliminata, ma imprigionata. I seguaci di questa scuola non considerano l'apostasia un crimine per cui esista una condanna divina, classificandolo invece fra i reati punibili con pene discrezionali.

La scuola zahirita afferma che l'apostasia sia un crimine da condannare secondo prescrizione divina, sostenendo che il versetto del Corano "Non ci sarà coercizione alcuna nelle questioni di fede" sia stato abrogato. Ciò perché, per tutta la sua vita, il Messaggero di Allah insistette affinché gli arabi pagani abbracciassero l'Islam oppure morissero a colpi di spada. Dunque, quel versetto si applicherebbe solo a certe persone, principalmente a ebrei e cristiani.

La scuola zaydita crede che l'apostata debba avere l'opportunità di pentirsi prima di eseguire la condanna capitale. Lo zaydismo considera l'apostasia al pari di una dichiarazione di guerra alla nazione musulmana; se non proprio in una forma letterale, almeno come potenziale.

Differenziandosi un poco dalle altre scuole giuridiche, quella ibadita impone la pena di morte se l'apostata non si pente.

La confusione osservata intorno al modo in cui gli studiosi affrontano tale questione deriva da numerose cause: un concetto eccessivamente ampio di "religione", che abbraccia il sistema giuridico, da aggiungersi alla necessità di una sua applicazione a ogni cittadino, senza badare alle differenze di credo. Inoltre, la confusione esistente tra il cambio delle proprie credenze personali e l'azione di alterare i pilastri della religione stessa, ossia la tendenza a considerare un cambiamento di fede come inimicizia e ostilità nei confronti dell'Umma e della comunità musulmana, rende in tal modo l'apostata un nemico combattente.

Il Corano riconosce i tanti tipi di differenze che distinguono le persone fra loro, comprese le diversità di credo. Coloro che desiderano credere, che credano, mentre chi è del parere contrario è libero di pensare altrimenti. Il Profeta proibiva ai musulmani anche solo il pensare di costringere qualcuno ad abbracciare la fede, poiché Allah gli aveva detto: "Se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te costringerli ad essere credenti?" (10:99)

Nel Corano la libertà religiosa è protetta e preservata. Inoltre, poiché questa è la sua impostazione, analoga sarà quella della Sunna. Il Corano rende chiaro che la punizione per un cambio di fede esiste, ma che avrà effetto nella vita a venire. Similmente, la Sunna esplicita che, sebbene un cambiamento di credenze non accompagnato da altre azioni possa essere interpretato come ostilità nei confronti dell'Umma, come una minaccia ai suoi cittadini e interessi, non esiste tuttavia alcuna condanna da scontare in questa vita terrena.

Più precisamente, la pena per tale condotta riguarda solamente l'aldilà, poiché in un caso come questo il diritto spetta al Creatore: Lui solo prenderà ciò che Gli è dovuto, quando sarà nella dimora dell'eternità. Allah sa cosa è giusto.

## Capitolo Sesto

### Studiosi Musulmani Accusati di Apostasia

Alcuni governanti, durante taluni periodi della nostra storia, hanno sfruttato questa “punizione” priva di fondamento, trasformandola in un'arma per poter colpire i propri oppositori. Tra le vittime, vi furono anche studiosi di rilievo che hanno resistito a certi tiranni e, in un tentativo di tenere a freno il loro potere assoluto, hanno esortato, ordinato e proibito. Come risposta, però, tali despoti divennero ancora più oppressivi. La nazione musulmana non ha mai scoperto il meccanismo e gli strumenti necessari per arrivare a implementare quel tipo di consultazione reciproca che Allah richiedeva nella maniera più assoluta al Profeta e, dopo la sua morte, alla comunità musulmana. Alcuni studiosi timorati di Allah cercarono di svolgere, sebbene in maniera modesta, quella funzione che la mutua consultazione avrebbe potuto realizzare. Tuttavia, la maggior parte dei governanti cercarono di zittire tali voci, nonostante il fatto che questi studiosi cercassero di evitare che loro stessi, la nazione musulmana e i suoi tirannici governanti piombassero nell'abisso dell'autoritarismo.

Nel corso della storia islamica, i sapienti hanno cercato di guadagnare una posizione di forza che potesse fare da contraltare a coloro in posizione di autorità, agendo come una specie di retroguardia difensiva. Quindi interpretarono la frase del Corano *ūlī al-amr* (“coloro a cui è affidata l'autorità”) affinché intenda sia i governanti che i sapienti. Con la fine dell'epoca della retta reggenza dei califfi, – i quali combinarono visione politica e autorità, l'abilità di arrivare a solide conclusioni tratte dal Corano e dalla Sunna e una volontà di discernimento al servizio del bene comune, attraverso la consultazione reciproca e ogni altro mezzo a loro disposizione – i sapienti furono attenti a non permettere che esclusivamente coloro al potere potessero gestire gli affari della nazione. Siccome coloro che possedevano una visione spirituale furono esclusi dalla partecipazione alle questioni pubbliche, si consacrò e solidificò una specie di individualismo dell'élite dominante.



Durante il corso della sua storia, la comunità musulmana ha vissuto numerose afflizioni dovute alla mancanza di unità, ai disaccordi, all'inosservanza del Corano e dell'esempio di vita del Profeta e a una tendenza a dividere il Corano dalla Sunna, invece che riconoscerne il legame essenziale che li unisce. Questo, poi, da aggiungersi alla propensione a separare il Corano e la Sunna dalla giurisprudenza: una divisione fra dottrina e legge islamica, fra la giurisprudenza dei primi sapienti e quella dei più moderni. In modo analogo, una tendenza a considerare gli scritti degli imam fondatori (Abū Ḥanīfah, Aḥmad ibn Ḥanbal, al-Shāfi'ī e l'imam Mālik) come se fossero sullo stesso piano delle parole inviateci dal Legislatore stesso.

La comunità musulmana perse la propria unità a partire dal periodo in cui abbandonò il Corano, facendosi vincere dalla confusione e dall'errore. Cominciò tutto con l'insurrezione che ebbe luogo ai tempi del terzo Califfo e che portò al suo martirio, continuando poi con la sommossa e gli intrighi dietro alla Battaglia del Cammello e agli eventi di Siffin, seguiti ancora dall'emergenza delle sette e delle scuole giurisprudenziali dissidenti, oltre che da un ulteriore susseguirsi di rivolte e conflitti tra famiglie, con fine ultimo il potere. Così arrivando a questi tempi moderni, periodo in cui innumerevoli conflitti ci affliggono: sunniti contro shiiti, sufi contro salafiti, questi ultimi contro il resto della comunità musulmana, tradizionalisti contro modernisti, senza citare le lotte tra le varie sette e i partiti politici islamici. Una panoramica del fenomeno di accusare altre persone di apostasia e miscredenza mostra, lungo tutta la storia dell'Islam, una lunga lista di vittime che continua a crescere, e questo perché la gente deve ancora ritornare ad affidarsi al Corano. Una ricerca su quei volumi che raccolgono le biografie degli studiosi e la storia della nazione musulmana porterebbe alla luce numerose storie taciute di sapienti, mistici e giuristi vittime di persecuzione, esilio e accuse di apostasia, ateismo e allontanamento dagli insegnamenti religiosi. Le reali ragioni di tutto quello che questi individui hanno subito risiedono naturalmente nel fatto che le loro opinioni si scontrarono con questo o quel governante di turno, oppure poiché adottarono pareri e insegnamenti in conflitto con quelli preferiti da coloro che detenevano il potere e dai sapienti con pessima reputazione. Tuttavia, se le persone si affidassero saldamente al Corano, rifiutando in modo assoluto di distaccarsi da quanto ivi affermato, rafforzerebbero la comunità musulmana e la religione che questa professa, evitandole di subire la dolorosa sorte cui continua ad essere soggetta. Allah sa cosa è giusto.

## Conclusione

L'essenza della fiducia assegnata agli esseri umani, in base alla quale essi risultano meritevoli del ruolo di vicario di Allah sulla terra, risiede nella completa e assoluta libertà di scelta: "Non ci sarà coercizione alcuna nelle questioni di fede" (2:256); "...a te incombe il comunicare, a Noi la resa dei conti" (13:40); "Di': «La verità [provieni] dal vostro Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi»" (18:29).

Sarebbe impossibile per il Corano affermare libertà di scelta per gli esseri umani in più di duecento versetti e poi condannare in modo tanto severo coloro che esercitano questo libero arbitrio, in particolare quando non hanno commesso nulla che possa fare del male ad altri ad eccezione di loro stessi. Quei giuristi musulmani che sostenevano la pena di morte per l'apostata generalmente agivano secondo tale orientamento basandosi sul fatto che, all'epoca in cui vivevano, l'apostasia, intesa come cambio delle proprie credenze, era frequentemente il risultato di un completo allontanamento dalla fedeltà nei confronti della comunità musulmana, un rifiuto dei sistemi, delle leggi e della cultura ad essa collegati. Dato questo contesto, la miscredenza religiosa veniva considerata come un totale rifiuto di tutte le fondamenta da cui sorse la comunità musulmana.

Il presente studio si è prefisso l'obiettivo di fornire un modello per delle analisi serie volte alla revisione del retaggio islamico, ad opera degli stessi musulmani e che risultano quanto mai necessarie. Quando la vera comprensione degli intenti e dei valori più alti del Corano e della Sunna comincerà a diffondersi, ciò andrà a costituire una fonte di forza, di quel genere che non potrà mai derivare dal mero estremismo e da un fervore cieco per la difesa dell'Islam; fornirà invece ai musulmani uno strumento che deriva da una fondata e significativa consapevolezza che impone il rispetto degli antagonisti e dei detrattori dell'Islam.

**Gli Autori**

TAHA J. ALALWANI si è laureato all'Università di Al-Azhar ed è considerato a livello internazionale un esperto studioso di temi come la teoria giuridica islamica, la giurisprudenza (fiqh) e *uṣūl al-fiqh*. È anche autore di numerose opere e Membro della *Islamic Fiqh Academy OIC*.

## Note

- <sup>1</sup> Il Corano affronta il tema dell'apostasia nei versetti 2:217; 3:86; 3:90-91; 3:98; 3:106; 3:177; 4:137; 5:54; 16:106; 22:11; e 47:32.
- <sup>2</sup> 2:256.
- <sup>3</sup> Un'importante esempio può essere l'Inquisizione spagnola del tribunale cattolico romano, che intorno al XII secolo si accanì su tutta l'Europa centrale e occidentale, rendendosi famosa per la severità delle punizioni applicate ai casi di eresia. Inoltre, i decreti reali emessi dai monarchi Ferdinando e Isabella nel 1492 (Decreto dell'Alhambra o Editto di Granada) che poi nel 1501 ordinarono ad ebrei e musulmani di convertirsi oppure di lasciare la Spagna.
- <sup>4</sup> Per esempio, 6:107 e 10:99.
- <sup>5</sup> Per specifici esempi di altri apostati e il trattamento da loro ricevuto da parte della comunità musulmana durante la vita del Profeta, consultare l'edizione integrale del presente studio.
- <sup>6</sup> Per specifici esempi di trasmissione degli hadith e dei loro deboli riferimenti all'apostasia, consultare la versione completa dello studio.

**La serie IIIT** è una preziosa collezione delle pubblicazioni principali dell'Istituto scritte in forma sintetica, progettata per dare ai lettori una comprensione di base dei principali contenuti dell'originale. Redatti in forma breve, facili da leggere, con un formato che fa risparmiare tempo, questi compendi offrono una panoramica, fedele e accurata, della più ampia pubblicazione e speriamo che stimolerà i lettori a ulteriori approfondimenti dell'originale.

**Qual è la pena prescritta dalla legge, se ne esiste una, per i casi di apostasia (*al-riddah*)? Inoltre, questo come si relaziona con l'appello alla tolleranza religiosa stabilito dal versetto 2:256 del Corano che recita "Non ci sarà coercizione alcuna nelle questioni di fede"?**

Costituisce un fatto provato che il Profeta, durante la sua vita, non ha mai messo a morte un apostata. Tuttavia, è una questione che, fra altre che nel corso dei secoli hanno afflitto il mondo musulmano, rimane fra le più controverse. Rappresenta inoltre una copiosa fonte di interesse mediatico negativo, con una giurisprudenza islamica che diviene così oggetto d'accusa di palesi inosservanze dei diritti umani e della libertà di espressione.

Togliere la vita a una persona senza alcuna motivazione è in linea con l'equivalente coranico dell'eliminazione dell'intero genere umano. Nell'interesse della compassione e della giustizia, così come della libertà religiosa, risulta dunque di vitale importanza fare chiarezza intorno a quest'argomento una volta per tutte.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Non ci sarà coercizione alcuna  
nelle questioni di fede  
IL CORANO 2:256



London Office  
IIIT Serie-Libri-In-Breve

